



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Servizi Tecnici

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE, CONTROLLO TECNICO E CONTABILE DEI LAVORI E ULTERIORI ATTIVITÀ TECNICHE SUCCESSIVE ALLA FINE DEI LAVORI DELL'IMMOBILE CASERMA CESARE BATTISTI - PALAZZINA MUSSO E PALAZZINA CURTI, SITO IN VIA CESARE BATTISTI 6 A CUNEO.

FAQ N°3 – RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI CONCORRENTI

QUESITO N. 1

“Si richiede un chiarimento in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, indicati al par 8.3 a e b del Disciplinare di Gara. Al fine di soddisfare i requisiti richiesti in una categoria (esempio S.04) si richiede se saranno ritenuti validi anche servizi afferenti alla stessa categoria ma con ID differente, aventi un grado di complessità superiore rispetto a quello richiesto (esempio S.03), come indicato dall'art. 8 del D.M. 17/06/2016. Analogamente si chiede se la categoria IA.04 qualifica la categoria richiesta IA.03, e la IA.02 qualifica la IA.01.”

QUESITO N. 2

“Volevo chiedere se il requisito IA01, può essere surrogato da eguali in importo servizi IA02”.

RISPOSTA N. 1 - RISPOSTA N.2

In tema di classi e categorie nonché ai fini della qualificazione, si evidenzia che il principio generale di cui all'art. 8 del DM secondo cui *“gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria di opera”* non trova applicazione nel caso della categoria/Id Opere Impianti, atteso che nella stessa categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, sul tema si richiama quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 1 che chiarisce *“il predetto principio sempre applicabile alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia” e “strutture”, deve invece essere oggetto di specifica valutazione per le altre categorie, a titolo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949”*. Nella procedura in argomento vengono richieste categorie/Id opere relative alla categoria “Impianti” ascritte entro distinte destinazioni funzionali caratterizzate da una elevata e propria specificità, quali *“Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni”* e *“Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota”*, per cui occorre ai fini della qualificazione tener conto non solo della categoria/ID opere richiesta ma altresì della destinazione funzionale cui la stessa attiene, non potendosi applicare indiscriminatamente l'art. 8 del D.M.

Il RUP

Mariagiovanna Alibrandi

